

Informativa Reg. EU 2020/1201 – visual inspection per Xylella fastidiosa

Vi informiamo che il SFC ha provveduto ad inviare una richiesta di chiarimenti in ordine al Reg. EU 2020/1201, con particolare riferimento alla interpretazione del comma 4 dell'art. 2 che, circa le indagini annuali sulla presenza della *Xylella fastidiosa* e piani di emergenza, recita: “tali indagini consistono nel prelievo di campioni e nella realizzazione di prove sulle piante da impianto”.

Il contenuto del comma sopra citato ha, infatti, indotto a pensare da parte nostra che sia esclusa la misura della VISUAL INSPECTION, da cui lo scambio di e-mail all'interno del GdL Monitoraggio.

La Commissione Europea, in data odierna, ha confermato che le VISUAL INSPECTION non devono essere incluse fra le misure di sorveglianza a partire dal 2021, come previsto dalla nuova normativa per la *Xylella fastidiosa*

“I can confirm your that visual inspections will not be needed based on the new legislation on Xylella, therefore you should not include them in the monitoring plan for 2021.

In the template for reporting the results of the surveys, you will make sure to put Not Applicable (NA) in correspondence with visual inspections.”

Pertanto, nel template utilizzato per la rendicontazione dei risultati dell'attività di sorveglianza è necessario inserire la sigla (NA ovvero Not Applicable) in corrispondenza della voce VISUAL INSPECTION.

Ciò detto:

- le visual inspection, ove inserite nel Piano di indagine nazionale e nei Programmi fitosanitari, andranno eliminate.